

Schema di garanzia fidejussoria

per l'anticipazione della 1° quota delle agevolazioni
di cui alla legge n. 662/1996, art. 2, commi 203 e seguenti

A valere sul decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica
n. del, di approvazione del Patto territoriale di

Ditta Obbligata:

Ente garantito: Ministero del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica

Premesso che:

- l'impresa (in seguito indicata per brevità
"contraente") con sede legale inc.f.
.....partita IVA iscritta alla C.C.I.A.A.
di al n.....ha presentato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e
P.E.- Servizio per la Programmazione Negoziata (nel seguito indicato per brevità
"Ministero"), con sede in Roma, Via Boncompagni, n 30, c.f..... ,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e
successive modificazioni e integrazioni), per il tramite della Società,
Soggetto promotore/responsabile del Patto Territoriale di con sede in
....., vian., la richiesta di agevolazioni finanziarie previste
ai sensi dell'art. 2, commi 203 e segg. della legge n. 662/96 e dalla delibera CIPE del
21 marzo 1997, per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la
realizzazione di un nuovo impianto, ovvero, per l'ampliamento/l'ammodernamento/la
ristrutturazione/ la riconversione /la riattivazione/il trasferimento del proprio impianto,
per la (codice ISTAT '91);

- con decreto dirigenziale n. del il Servizio per la Programmazione
Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
ha approvato il Patto Territoriale di, con un onere complessivo a
carico dello Stato di L.;

- nell'ambito di detto Patto alla contraente, per la realizzazione del programma di cui
sopra, è stato riconosciuto in via provvisoria un contributo in conto capitale
dell'importo complessivo di L. ,da rendere disponibile in
..... (due/ tre/quattro) quote annuali, secondo le condizioni, i termini e
le modalità indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società
convenzionata;

- la prima quota di contributo può anche essere erogata, a titolo di anticipazione, su
richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D.M.
Tesoro del 4 agosto 1997, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,

incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia della stessa somma da erogare in relazione al sostenimento da parte della contraente di almeno la metà - qualora siano state previste due quote annuali - oppure di almeno un terzo - qualora siano state previste tre quote annuali oppure di almeno un quarto - qualora siano state previste quattro quote annuali - delle spese approvate per la realizzazione del detto programma di investimenti, conformemente alla citata normativa ed alle condizioni, termini e modalità specificatamente indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società convenzionata;

- l'erogazione della suddetta prima quota di contributo, anche a titolo di anticipazione, è effettuata per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta

.....(1)
(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in
iscritta nel registro delle imprese di al n.
iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nato a il

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussorio nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero, per l'esatta e puntuale restituzione dell'importo complessivo erogato, in lire capitale di L. (diconsi - lire), oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta Banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero, nel caso in cui la contraente non abbia sostenuto almeno la metà - trattandosi di due quote annuali - oppure almeno un terzo - trattandosi di tre quote annuali - oppure almeno un quarto - trattandosi di quattro quote annuali - delle spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate nella relazione istruttoria predisposta dalla società convenzionata, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del Ministero, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione.

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

2. La Banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dal Soggetto responsabile del Patto Territoriale di e da quest'ultimo notificata al Ministero, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca /società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri Soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La presente garanzia fidejussoria ha validità per la durata massima di quarantotto mesi dalla data dell'erogazione a favore della contraente della prima quota annuale a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui il Soggetto responsabile, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento lavori, abbia effettuato, con esito positivo, il monitoraggio e la verifica dei risultati previsti al punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, concernenti il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del programma, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione al Ministero che provvederà a sua volta a dare comunicazione di svincolo alla contraente e alla Banca/società, nonché alla Cassa Depositi e Prestiti.

- La sottoscritta Banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

La presente garanzia fidejussoria si intende accettata, salvo eventuali carenze eventualmente rilevate dalla Cassa Depositi e Prestiti in sede di verifica e tempestivamente comunicate alla contraente.

- In caso di controversia fra la Banca/società ed il contraente, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Banca/società.

Il fidejussore

.....

Il contraente

.....

Note:

(1) Indicare il Soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: Banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.